

Nuovo STATUTO SICUT

(approvato nell'Assemblea Straordinaria del 28.6.2019)

Art. 1 Denominazione

È costituita, senza limiti temporali di durata, la "Società Italiana di Chirurgia d'Urgenza e del Trauma" – "Italian Society for Acute Care Surgery"

L'Associazione può utilizzare nei rapporti con i terzi le sigle "SICUT" – "ISACS.it".

Art. 2 Limiti territoriali e Sede

La Società ha come limiti territoriali lo Stato italiano.

Al fine di perseguire le proprie finalità sociali, la Società è articolata in almeno 12 rappresentanze regionali.

La Società ha sede in Roma (Policlinico Umberto I – Viale del Policlinico, 155 – 00161 Roma).

Art. 3 Scopi

La Società Italiana di Chirurgia d'Urgenza e del Trauma (SICUT) ha lo scopo di riunire coloro che si dedicano alla Chirurgia d'Urgenza, di Pronto Soccorso e del Trauma, onde favorire il progresso di questa disciplina sia nel campo scientifico, sia ricercando la soluzione dei problemi di carattere organizzativo per un uniforme e qualificato progresso della ricerca e della assistenza socio-sanitaria. Essa è una istituzione apolitica che ha lo scopo di tutelare il prestigio e gli interessi professionali dei cultori della Chirurgia e di favorire lo scambio di esperienza tra i chirurghi, promuovendo tutte quelle attività culturali e pratiche, universitarie ed ospedaliere, che si estendono dalla prevenzione al trattamento extra ed intra ospedaliero, iniziale e definitivo, delle situazioni acute.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale).

Art. 4 Finalità

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore della ricerca scientifica svolgendo le seguenti attività:

- Favorire lo sviluppo culturale ed il progresso della Chirurgia d'Urgenza e del Trauma nonché delle discipline correlate sotto il profilo scientifico, didattico e clinico;
- Stimolare la Ricerca nel settore;
- Promuovere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM;
- Collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Università, gli Istituti di Ricerca, le Aziende Sanitarie e altre Istituzioni a carattere Scientifico, didattico e di Ricerca;
- Elaborare Linee Guida;

- Promuovere Trial di studio, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti dicollaborazione con altre Società ed Organismi scientifici;
- Collaborare all'evoluzione dei metodi e delle tecnologie con le industrie del

settore;

- Raccogliere e diffondere informazioni pertinenti al proprio campo di attività;
- Organizzare convegni;
- Incoraggiare ed incentivare l'addestramento di personale qualificato;
- Facilitare la creazione di strutture necessarie per l'esercizio e lo sviluppo dellaDisciplina stessa;
- Organizzare e mantenere rapporti con Associazioni o Società straniere,caratterizzate da finalità similari;
- Prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte
- Indire Congressi annuali, ordinari e straordinari
- Promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento sulle varie materie dispecifica competenza, nonché corsi di educazione sanitaria;
- Intraprendere attività di collaborazione e cooperazione con finalità scientifiche e formative con istituzioni ed enti pubblici e privati e Associazioni Scientifiche nazionali e internazionali impegnate nel campo dell'urgenza chirurgica etraumatica

Art. 5 Patrimonio

Le attività patrimoniali della SICUT costituiscono il fondo patrimoniale della stessa e sono vincolate all'oggetto della stessa.

La SICUT prevede di finanziare le attività sociali e le attività didattiche di formazione permanente attraverso l'autofinanziamento, i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, con esclusione di finanziamenti che figurino conflitto di interesse con il SSN, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle Autorità competenti.

Le entrate sono destinate a coprire le spese di funzionamento (amministrazione, pubblicazione degli atti, opere scientifiche e didattiche) e la rivista della Società.

Le somme necessarie ai bisogni della Società debbono essere depositate presso Istituti bancari designati dal Presidente della Società, con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

I residui attivi eventualmente risultanti dal bilancio annuale saranno accantonati in una riserva indivisibile e destinati ad attività degli esercizi futuri.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6 Dichiarazione di autonomia

6.1 La SICUT ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti.

La SICUT non persegue scopi di lucro e non partecipa ad attività imprenditoriali, fatta eccezione per le attività svolte esclusivamente nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

Anche coloro che ricoprono cariche sociali, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità trasparenza e lealtà.

6.2 La SICUT non ha nè prevede di avere, tra le proprie finalità istituzionali, alcuna attività di tutela sindacale dei Soci.

Art. 7 Soci

Possono essere soci dell'Associazione, senza imitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto (senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idee e religione) che abbiano la Specializzazione in Chirurgia Generale, Chirurgia d'Urgenza e discipline equipollenti, o che comunque operino nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero- professionale, ovvero con attività lavorativa nell'ambito della Chirurgia d'Urgenza, Pronto Soccorso e Trauma, condividano lo spirito e gli ideali dell'Associazione e intendano impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

1. a) soci fondatori
2. b) soci ordinari
3. c) soci juniores
4. d) soci aggregati
5. e) soci corrispondenti
6. f) soci onorari

I Soci fondatori sono tutti coloro che hanno effettuato l'iscrizione alla Società nel termine di 30 giorni dalla data di costituzione della Società.

I Soci ordinari comprendono i cittadini italiani laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso del diploma di Specializzazione in Chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso o in Chirurgia Generale, o comunque coloro che esercitano la disciplina.

Per quanto riguarda appartenenti a società scientifiche intercategoriale e/o interdisciplinari, potranno essere ammessi i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, le attività di Chirurgia d'Urgenza, di Pronto Soccorso e del Trauma.

I Soci juniores sono i laureati italiani di età non superiore ai 35 anni, che partecipano alle attività della Società. Votano per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente. Possono essere rappresentati nel Consiglio Direttivo in numero di due, con diritto di voto.

I Soci aggregati sono i laureati anche di altre Facoltà, che si occupano di problemi attinenti alla Chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso e Trauma, nelle rispettive

materie di specifica competenza.

I Soci aggregati laureati in Scienze Infermieristiche (o qualifica equipollente), sono rappresentati in Consiglio Direttivo, in numero non superiore a due, senza diritto di voto né in Consiglio Direttivo né in Assemblea. Hanno facoltà di proporre iniziative e di partecipare al coordinamento di gruppi di lavoro. I Soci laureati in Scienze Infermieristiche e assimilati votano i propri rappresentanti in Consiglio Direttivo in occasione dei rinnovi biennali delle cariche. Non votano per il rinnovo delle cariche delle altre tipologie di soci.

I Soci corrispondenti sono i laureati stranieri che si occupano in maniera preminente di Chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso.

I Soci onorari sono personalità sia italiane che straniere, che per meriti scientifici abbiano contribuito in maniera significativa al progresso della Chirurgia d'Urgenza, di Pronto Soccorso e del Trauma.

Art. 8 Diritti e doveri dei soci

8.1 Tutti i soci hanno diritto di:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate ed espresse nel presente Statuto, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto stesso e di eventuali regolamenti;
3. godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione, con i limiti sopra illustrati.
4. I Soci corrispondenti e aggregati, fatta eccezione per quelli laureati in Scienze Infermieristiche secondo i criteri già espressi, non hanno diritto al voto degli organi dell'Associazione.
5. I Soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Società e sono tenute a non svolgere attività in contrasto con gli interessi del Sodalizio.

6. Soci ordinari, aggregati e juniores sono tenuti al pagamento di un contributo annuo, la cui entità è determinata dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali, il cui valore non è rivalutabile, non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte che saranno regolate in base alle norme del Codice civile.
7. Le domande di coloro che desiderano essere nominati soci debbono essere indirizzate al Presidente della Società e corredate da un curriculum vitae.
8. L'ammissione dei soci è subordinata al parere positivo espresso dal Consiglio Direttivo.
9. La nomina di Presidente Onorario può essere conferita su designazione del Consiglio Direttivo con voto unanime dell'assemblea a personalità italiana che abbia contribuito in maniera continuativa e rilevante allo sviluppo della Società, nonché dato lustro in Italia e nel mondo alla Chirurgia d'Urgenza, di Pronto Soccorso e del Trauma.
10. La nomina a Socio onorario può essere conferita, su proposta del Consiglio

Direttivo, dall'assemblea generale a maggioranza.

8. 8.8 Tutti i Soci ordinari, juniores, aggregati e onorari possono essere incaricati dal Consiglio Direttivo di partecipare o condurre gruppi di lavoro, ricerche scientifiche o attività che siano coerenti con le finalità e gli scopi della Società.
9. 8.9 Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili

8.11 La cessazione da soci ordinari, aggregati e juniores si verificherà per i seguenti motivi:

- a) dimissioni;
- b) morosità del pagamento delle quote sociali da oltre due anni;
- c) per radiazione pronunciata dai 2/3 dei soci presenti all'assemblea con voto

segreto e dopo aver ascoltato l'interessato.

I soci che siano membri del Consiglio Direttivo o ricoprano cariche di delegato regionale e provinciale sono tenuti al regolare versamento della quota sociale dell'anno in corso entro il 31/3, pena automatica decadenza dalla carica.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 9 Organi e cariche sociali

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;

3. il Collegio dei Probiviri;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti; 5. il Comitato Scientifico.

Sono cariche sociali della Società: 1. il Presidente;
2. il Presidente Uscente;
3. il Presidente Eletto;

4. i Vice-Presidenti; 5. il Segretario;
6. il Tesoriere;
7. i Consiglieri;

8. i Rappresentanti Regionali.

Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Società deve attestare l'assenza di condanne, con sentenza definitiva, a reati inerenti all'attività svolta dalla Società.

Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Società deve rendere esplicite, attraverso una apposita dichiarazione, situazioni che

potrebbero generare conflitti di interesse o essere in competizione e/o conflitto con le finalità, gli interessi e gli scopi della SICUT, nella sostanza e nella forma, in conformità a quanto contenuto nel Regolamento societario.

Art. 10 L'Assemblea

10.1 L'Assemblea: è costituita da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. Viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o sia richiesto da almeno 2/3 dei soci ordinari e juniores.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

10.2 Spetta all'Assemblea:

1. a) definire le linee operative e di indirizzo della Società;
2. b) eleggere, dopo votazione a scrutinio segreto, i Membri del Consiglio Direttivo, secondo le norme contenute nel Regolamento;

c) approvare la relazione, il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario annuali predisposti dal Consiglio Direttivo;

4. d) deliberare sulle materie che alla stessa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo, al quale, altrimenti, vengono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

5. e) eleggere il Presidente Onorario proposto all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

f) nominare il Presidente della Società

10.3 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più 1 dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti a maggioranza dei voti.

I componenti del Consiglio non hanno diritto di voto in Assemblea sulle deliberazioni riguardanti l'approvazione dei bilanci e che riguardino eventuali loro rispettive responsabilità

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di 2/3 dei soci aventi diritto, presenti in Assemblea, previo avviso delle modifiche proposte comunicato a tutti i soci almeno 20 gg. prima dell'Assemblea stessa.

10.4 L'Assemblea Straordinaria è convocata per:

a) deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto della Società;

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria avviene secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di 2/3 dei soci aventi diritto, presenti in Assemblea, previo avviso delle modifiche proposte comunicato a

tutti i soci almeno 15 gg. prima dell'Assemblea stessa.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida se sia presente almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto.

Sulle modifiche dello Statuto, in prima e in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sempre che vi siano presenti almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto e previo avviso delle modifiche proposte comunicato a tutti i soci almeno 15 gg. prima dell'Assemblea stessa.

Art. 11 Votazione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo

Le votazioni per il Presidente ed il Consiglio Direttivo (CD) saranno svolte ogni due anni durante la fase congressuale, nell'ambito di un solo giorno a scrutinio segreto e, come prescrive la legge, non sono ammesse deleghe.

In questa occasione verranno messe ai voti le cariche

– del Presidente che entrerà in carica il biennio successivo (Presidente eletto);

– del Consiglio Direttivo, che entrerà in carica dal 1 gennaio dell'anno successivo alle votazioni.

Hanno diritto al voto tutti i soci ordinari e juniores in regola con l'iscrizione all'anno successivo, che siano già Soci della SICUT da almeno 4 mesi a far data dal giorno delle elezioni e pertanto già in regola con la quota di iscrizione dell'anno in corso.

E' requisito indispensabile per esercitare il voto il pagamento della quota societaria per l'anno sociale successivo, corrispondente all'effettivo inizio delle mansioni dei candidati eletti.

Art. 12 Composizione del Consiglio Direttivo

La Società è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:

- a) 1 Presidente, eletto dai soci e approvato dall'Assemblea Generale dei soci;
- b) 1 Presidente eletto (next-President), che coprirà la carica nel biennio successivo,

eletto dai soci e approvato dall'Assemblea Generale;

- c) un numero di 12 Consiglieri fra i Soci Ordinari, 2 fra i Soci Juniores e 2 fra i Soci

laureati in Scienze Infermieristiche,

- d) fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo tutti i Past-President, di cui l'ultimo con

diritto di voto in CD;

- e) 1 Segretario Generale con compiti amministrativi. Coordina il Consiglio di

Segreteria, composto da soci proposti dal Presidente e approvati dal CD. f) 1 Tesoriere

Art. 13 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo designa, fra i soci in regola, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Il Segretario Generale ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina nel suo ambito 3 Vice- Presidenti.

Il Consiglio Direttivo designa inoltre i Delegati Regionali, di norma non superiori al numero di 1 per ogni Regione, i quali possono essere convocati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo approva la nomina dei Delegati Provinciali, su proposta dei Delegati Regionali.

Il Segretario Coordinatore del Consiglio di Segreteria e il Tesoriere devono preferibilmente risiedere e/o esercitare la professione a Roma sede giuridica della Società, o in area limitorfa.

Il Consiglio disegna e rende operante lo Statuto della Società, provvede all'emanazione del regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e vigila sulla sua applicazione.

Il Consiglio Direttivo presiede alle sorti della Società, ne amministra le sostanze, concorre attivamente all'organizzazione scientifica dei Congressi nazionali e adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello Statuto per attuare gli scopi della Società.

Il Consiglio può avvalersi di Società esterne per la gestione organizzativa e di uno o più impiegati con funzioni di segreteria.

Il Consiglio Direttivo, in collaborazione col Tesoriere, dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'Anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni e possono essere rieletti, per un massimo di 3 mandati in totale. Tale disposizione diviene operativa dalla data di approvazione del presente Statuto. Dopo tale periodo, un socio può comunque essere rieletto nel Consiglio Direttivo, dopo almeno un mandato di quiescenza. Tutti coloro che hanno ricoperto il ruolo di Consigliere possono continuare ad assumere ruoli in attività societarie, attesa la loro personale disponibilità e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Il Presidente non può ricoprire la stessa carica nel biennio successivo, mentre rimane a far parte di diritto del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, per il biennio successivo a quello del suo mandato.

Il Segretario e il Tesoriere, nonché i Delegati Regionali, decadono insieme al Consiglio Direttivo e possono essere nuovamente designati per il biennio successivo, sino a un massimo di due mandati per i Delegati Regionali e di

quattro mandati per il Segretario e il Tesoriere

I Consiglieri, tutti coloro che fanno parte del Consiglio Direttivo a vario titolo ed i Delegati Regionali hanno il dovere di concorrere a incrementare il numero dei Soci attraverso iniziative personali o di gruppo di carattere scientifico da organizzare sul territorio nel corso del biennio del loro mandato.

I candidati alla Presidenza devono essere Soci da almeno 5 anni, esercitare la professione attiva di chirurgo al momento della loro candidatura, essere senza morosità pregresse nei confronti della

Società e, a parere della maggior parte del Consiglio Direttivo, essersi attivamente dedicati alla Società nell'arco degli anni,, indipendentemente dal ruolo Universitario o Ospedaliero.

I candidati al Consiglio Direttivo devono essere Soci da almeno due anni, esercitare la professione attiva di chirurgo al momento della loro candidatura, essere senza morosità pregresse nei confronti della Società.

Tutte le cariche sociali sono escluse da qualsiasi forma di retribuzione.

Art. 14 Funzioni del Presidente e dei Consiglieri

14.1 Il Presidente rappresenta la Società. Egli convoca e dirige le riunioni del Consiglio Direttivo e le assemblee e ne fa eseguire le deliberazioni, ordina le riscossioni ed i pagamenti, firma gli atti ufficiali, ha la firma sociale di fronte a terzi in giudizio, è autorizzato a richiedere contributi ad Enti o Ministeri per il conseguimento degli scopi della Società. Designa tra i Vice-Presidenti chi deve sostituirlo in caso di impedimento nello svolgimento delle proprie funzioni con tutte le attribuzioni..

14.2 Il Segretario affianca il Presidente nella gestione del CD, nella programmazione dei congressi nazionali, e nella programmazione delle attività elettive biennali; mantiene aggiornato l'Albo dei Soci. Redige e firma, insieme al Presidente, i verbali. Dirama, su incarico del Presidente, gli avvisi di riunione per il Consiglio Direttivo e per l'Assemblea.

14.3 Il Tesoriere gestisce i fondi della Società e, annualmente, presenta il bilancio preventivo e consuntivo, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Il Tesoriere dà conto della gestione anche in qualsiasi altro momento ne venga richiesto dal Consiglio Direttivo.

Può farsi coadiuvare da professionisti e consulenti del settore, retribuiti a carico della Società.

Il Tesoriere cura la pubblicazione, sul sito web istituzionale della Società, del conto consuntivo e del bilancio preventivo e degli eventuali incarichi retribuiti, una volta approvati dall'Assemblea Ordinaria.

Sono ammissibili deleghe specifiche per i Consiglieri e ad altri Soci.

Art. 15 Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è eletto a partire dalla prima Assemblea dei soci, dura in carica due anni ed è composto da tre membri effettivi dei quali almeno uno deve avere una anzianità sociale di tre anni, e due supplenti i quali subentrano agli effettivi in caso di rinuncia. Nel corso della prima riunione i membri effettivi eleggono il Presidente che avrà l'incarico di coordinare le funzioni dell'Organo.

Il Collegio dei Proviviri vigila sul comportamento morale dei soci e, su propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o dei singoli soci, instaura e istruisce le procedure a carico di quei

soci il cui comportamento risulti lesivo dell'onorabilità dell'associazione o sia in contrasto con le norme dello statuto sociale.

Completata l'istruttoria, anche dopo aver ascoltato le parti interessate, il Collegio dei Probiviri la trasmette al Consiglio Direttivo, il quale, dopo averla analizzata nel corso di una riunione, la porta alla competenza dell'Assemblea dei soci per le eventuali decisioni conseguenti.

Art.16 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica due anni ed è composto di tre membri.

Nel corso della prima riunione i membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'associazione e vigila sulla corretta applicazione dello statuto e delle delibere dell'assemblea dei soci. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi, dietro convocazione del Presidente, per la verifica dei fatti amministrativi sociali e presenta una propria relazione allo schema di bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 17 Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico elabora le linee programmatiche della Società in campo scientifico e culturale, sottopone al Consiglio Direttivo le proposte di studi scientifici, congressi, attività culturali e divulgative e le richieste di patrocinio avanzate dai Soci della Società dopo averne valutato il merito in relazione agli obiettivi che la Società si prefigge.

Presiede alle procedure di regolare stesura delle Linee Guida della Società e ne cura la pubblicizzazione sul sito web della Società.

Verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico- scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale e ne cura la pubblicizzazione sul sito web della Società.

Il Consiglio Direttivo della Società su sua proposta e in concerto con il Presidente nomina almeno 4 (quattro) Soci ordinari o affini, in regola con gli obblighi statutari, che sono in possesso di una produzione scientifica qualificata.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Art. 18 Regolamento

La SICUT si dota di un Regolamento contenente disposizioni complementari a quelle contenute nello Statuto, prevalentemente di carattere operativo.

Art. 19 Conclusione

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di

legge.

Per qualsiasi contenzioso legale è competente il foro di Roma.